



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

**<<Norme in materia di politica regionale del lavoro e di
servizi all'impiego>>**



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

2.

D.D.L. n.24 del 28/10/1998

“Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego”

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Con il presente disegno di legge s’intende definire il trasferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro finora organizzati e gestiti direttamente dallo Stato attraverso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le sue articolazioni nel territorio.

L’esigenza di pervenire in tempi brevi ad un concreto e reale “decentramento” non corrisponde solo alla volontà da parte del governo centrale di dar attuazione ad una opzione politica ma trae la sua forza dalla ineludibile necessità di fornire nell’ambito dei servizi all’impiego il massimo dell’integrazione tra le politiche attive del lavoro e quelle formative incentivando così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sia a livello privato che pubblico.

Con questa legge si vuole raggiungere, nel campo delle politiche in materia di lavoro, l’obiettivo di regolare funzioni e compiti dei vari Enti competenti per costruire alla fine un sistema integrato di servizi che opereranno all’interno di una politica di piano che a sua volta dovrà essere il risultato della concertazione e del dialogo sociale.



- 2 -

In questo passaggio, apparentemente complicato, col termine "sistema integrato" si fa riferimento ad un complesso di meccanismi di strutture che, pur essendo per loro natura autonome come entità astratte, sono in questo caso rigorosamente interdipendenti poiché il funzionamento di ciascuno è legato a quello degli altri e, in qualche modo, ognuno esercita il controllo sugli altri; da qui discende l'articolazione stellare o "sistemica" sia a livello di iniziativa politica sia a livello organizzativo/funzionale; nel primo ambito il Consiglio regionale, la Giunta, il tavolo delle Commissioni, il metodo della concertazione e del dialogo sociale, nel secondo "Strutture ed Ente strumentale della Regione", "Provincia", "Centri territoriali per l'impiego".

I principi fondamentali su cui è incardinato lo schema che si propone sono perfettamente coincidenti con quelli che la cultura attuale ritiene essere ineludibili nel processo di rinnovamento e riforma della Pubblica Amministrazione e che sono quelli che puntano alla semplificazione delle procedure, al decentramento amministrativo e all'autonomia decisionale; in questa proposta difatti, attraverso un riassetto ed una redistribuzione di compiti e funzioni vengono rilanciati e rivitalizzati Enti tradizionali, l'Amministrazione provinciale e nuove strutture quali la rinnovata agenzia Ente Regionale per il lavoro, la Commissione regionale e provinciale, i Centri per l'impiego.

In un progetto istituzionale così pensato alla Regione viene ad essere assegnato il compito di "cerniera" tra le iniziative di piano promosse nella Comunità europea e nel governo centrale e quelle che dovranno essere assunte a livello locale; alla Provincia vengono assegnati prevalentemente compiti organizzativi, ai centri territoriali compiti meramente esecutivi.

La Regione diviene, pertanto, un soggetto cui compete la definizione di compiti di programmazione -da concordare e predisporre per mezzo dei tavoli della concertazione e del dialogo sociale- e di legislazione attuativa delle politiche attive nel campo del lavoro mentre, la parte attuativa di competenza regionale va affidata alla rinnovata agenzia per il lavoro ovvero "Ente regionale per il lavoro" che assume la veste giuridica di ente strumentale regionale.

Il Presidente

(Dr. V. Leonardo ALOISI)



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

4.

DECISIONE VI ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. 117 Reg. VI ^ Commissione

OGGETTO : D.D.L. n° 24 del 28.10.1998 "Norme in Materia di Politica Regionale del Lavoro e dei Servizi All'Impiego".

SEDUTA DEL 13 / 11 / 98

VI ^ COMMISSIONE

PRESENTI : Aloisi, Carbonelli, Lospinuso (in sostituzione di Caruso), Macrì (in sostituzione di D'Erario), Galasso, Salamino.

CONGEDI : Dicesare

ASSENTI : //

SEGRETERIA : V. Landolfi , Ciccone

LA VI ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

esaminato il provvedimento in oggetto indicato e discusso nel merito, decide di approvarlo all'unanimità.

FAVOREVOLE : Aloisi, Carbonelli, Salamino , Lospinuso (in sostituzione di Caruso).

CONTRARIO : //

DI ASTENSIONE : //

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(VITTORIA LANDOLFI)

IL PRESIDENTE

(Dott. V. LEONARDO ALOISI)

cc



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Il Presidente

5

Bari, 9 dicembre 1998


Prot. n. 364

Al Sig. Presidente della
VI Commissione consiliare

S E D E

OGGETTO: Disegno di legge n. 24 del 28/10/98 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego".

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la decisione n. 10/P, adottata da questa Commissione nella seduta del 9/12/98, relativa al disegno di legge in oggetto.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

N. Presidente

6.

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 10/P DEL 9 DICEMBRE 1998**

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione, nella seduta del 9 dicembre 1998, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla VI Commissione consiliare per il parere finanziario in data 17 novembre 1998:

Disegno di legge n. 24 del 28/10/98 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego".

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso a maggioranza dei voti, parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Crocco, Lospinuso (in sostituzione di Basurto), Festinante, Fitto, Gualtieri, Rinaldi, Santaniello, Tagliente, Tondo.

astenuti: Angiuli, Sgobio.

assenti al momento del voto: Colasanto (in sostituzione di Frisullo), Introna.

**DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Avv. Antonio CROCCO)**



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

TESTO APPROVATO DALLA G.R.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli Enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione Europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro ed alla crescita professionale.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

IDEM

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 2

Sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.

3. Il sistema regionale per l'impiego, si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti locali, favorendo in particolare:

- la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
- l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
- la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;

Art. 2

Sistema regionale per l'impiego

IDEM

IDEM

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 2 (continua)

- il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del SILP (Sistema Informativo Lavoro - Puglia) con il sistema degli Enti Bilaterali e l'Osservatorio Regionale Banche - Imprese;
- l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli Enti Locali.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'«Ente regionale per il lavoro» di cui al successivo articolo 5 ed i «Centri Territoriali per l'impiego» costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 2 (continua)

IDEM

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE - ISTITUZIONE DELL' ENTE REGIONALE LAVORO

Art. 3

Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione ed il controllo delle iniziative:
 - a) per incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio -sistema rete- EURES;
 - b) per l'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 25 legge 23 luglio 1991, n. 223;
 - c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per l'inserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di Accompagnamento al Lavoro - S.A.L.);
 - d) la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - e) per l'attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, Piani di Inserimento Professionale di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive integrazioni;
 - f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE - ISTITUZIONE DELL' ENTE REGIONALE LAVORO

Art. 3

Funzioni e compiti della Regione

IDEM

"

"

"

18.



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 3 (continua)

- h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 80;
- i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a:

- a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria;
- b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente l'ambito provinciale, è delegato alle Province nell'ambito della gestione delle controversie collettive.

4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

Art. 3 (continua)

IDEM

"

"

"

"

11.



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 4

Piano pluriennale ed annuale per l'occupazione

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta, di norma, piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.

2. Il Piano pluriennale per l'occupazione prevede al proprio interno :

- a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;
- b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
- c) le modalità di verifica e monitoraggio.

3. Il Piano pluriennale è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il Piano annuale è adottato con delibera di Giunta Regionale.

4. I Piani di cui al comma 3 dovranno acquisire il preventivo parere della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di cui all'articolo 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata, è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1987, n. 469.

5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4, costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nell'ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.

Art. 4

Piano Pluriennale ed annuale per l'occupazione

IDEM

"

"

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 5

Ente Regionale per il Lavoro

1. E' istituito l'«Ente Regionale per il Lavoro» dotato di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. L'Ente, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:

- a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri Territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;
- b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
- c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
- d) gestione del Sistema Informativo Lavoro Puglia (S.I.L.P.) e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del Mercato del Lavoro (O.M.L.), in rete con il Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.) nazionale. Con atti della Giunta Regionale si provvede alla definizione dell'architettura del Sistema Informativo Lavoro Puglia (S.I.L.P.), sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del S.I.L., anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;
- e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;
- f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
- g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.

Art. 5

Ente Regionale per il lavoro

IDEM

"

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 5 (continua)

3. L'Ente opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al Lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli articoli 8 e 9.

4. Con deliberazione della Giunta Regionale, all'Ente possono essere attribuite ulteriori funzioni ed attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.

5. Sono organi dell'Ente Regionale per il Lavoro, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori.

6. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Ente Regionale per il Lavoro alla Giunta Regionale.

7. Il Direttore Generale formula un piano annuale delle attività che viene approvato dalla Giunta Regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli articoli 8 e 9.

8. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione economico finanziaria dell'Ente.

9. Con apposito <<Regolamento generale>> dell'Ente vengono disciplinate tra l'altro:

a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi ;

b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge ;

Art. 5 (continua)

"

"

"

"

"

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 5 (continua)

c) la dotazione organica ed i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa ;

d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.

10. Il Regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli articoli 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 (continua)

IDEM

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

TITOLO III

FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

Art. 6

Funzioni delle Province

1. Alle Amministrazioni Provinciali compete l'esercizio delle attività e compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:

- a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio, con particolare attenzione all'attivazione e diffusione dei servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli - svantaggiate (Servizi di Accompagnamento al Lavoro - S.A.L.);
- e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;
- h) avviamento a selezione negli Enti Pubblici e nella Pubblica Amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Uffici centrali degli Enti pubblici;
- i) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all'occupazione femminile.

TITOLO III

FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

Art. 6

Funzioni delle Province

IDEM

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 6 (continua)

2. Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:

- a) gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- b) gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21 commi 2-3-4-5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;
- d) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego (creazioni d'impresa - individuale e cooperativa);
- e) servizi di consulenza alle imprese con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda di lavoro.
- f) la risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del territorio provinciale.

3. Le Amministrazioni provinciali nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante - in itinere - ex post) del funzionamento e dell'integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per l'esercizio di tale funzione può avvalersi dell'Ente Regionale per il Lavoro quale supporto tecnico progettuale.

4. Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6 (continua)

IDEM

"

"

"

17



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 7

Centri Territoriali per l'Impiego

1. Le Province istituiscono proprie strutture denominate <<Centri territoriali per l'impiego>>.

2. I Centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 8.

3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sentiti gli Enti locali e la Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di sediamento e coordinamento dei Centri Territoriali per l'impiego.

4. Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d'intesa con i Comuni interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei Centri per impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione.

5. I Centri Territoriali per l'impiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l'Amministrazione Provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive al lavoro i Centri devono comunque garantire:

- 1) servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi;
- 2) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'auto impiego;
- 3) servizi di consulenza alle imprese con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.

Art. 7

Centri Territoriali per l'Impiego

IDEM

"

"

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 7 (continua)

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 ed in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, le Amministrazioni provinciali, entro il 31 dicembre 1998, istituiscono i Centri Territoriali per l'impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

7. In sede di prima costituzione, sono allocate all'interno dei Centri Territoriali per l'impiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex Sezioni Circoscrizionali per l'impiego e per il Collocamento in Agricoltura (S.C.I.C.A.), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite.

8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i Centri Territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare l'integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai Sistemi Formativi Integrati.

Art. 7 (continua)

IDEM

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

TITOLO IV

RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 8

Commissione Regionale per le politiche del lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è istituita la <<Commissione regionale per le politiche del lavoro>> quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per la omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.

3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:

- a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro con funzioni di Presidente;
- b) due Consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- d) sette componenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- e) sette componenti, designati dai datori di lavoro di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.

TITOLO IV

RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art.8

Commissione Regionale per le politiche del lavoro

IDEM

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 8 (continua)

4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del CNEL (Comitato Nazionale Economia e Lavoro).

5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il coordinatore di Area ed i dirigenti dei Settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Ente regionale di cui all'articolo 5.

6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione, avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione Regionale del Lavoro.

7. La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 istituite dalle Amministrazioni Provinciali.

Art. 8 (continua)

IDEM

"

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 9

Comitato istituzionale di coordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è istituito il <<Comitato istituzionale di coordinamento>> con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.

2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro ed è composto da:

- a) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro delegati;
- b) un rappresentante dell'ANCI;
- c) un rappresentante dell'UNCEM.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il coordinatore di Area ed i dirigenti dei Settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Ente regionale di cui all'articolo 5.

4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.

5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dal comma 6 del precedente articolo 8.

Art. 9

Comitato istituzionale di coordinamento

IDEM

"

"

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

TITOLO V

Risorse umane, strumentali e finanziarie

Art. 10

Gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite, attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto della professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

3. Il trasferimento delle risorse umane, sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

TITOLO V

Risorse umane, strumentali e finanziarie

Art. 10

Gestione e valorizzazione delle risorse umane

IDEM

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 11

Risorse strumentali e Sistema Informativo Lavoro Puglia

1. Nell'ambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa viene assicurata al Sistema Informativo Lavoro Puglia (S.I.L.P.).

Art. 11

Risorse strumentali e Sistema informativo Lavoro Puglia

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 12 Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie impegnate per l'attuazione della presente legge derivano da:

- risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge;
- risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti U.E.

2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli Enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (Enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di "Entrata" ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di "spesa" per gli oneri rivenienti dalla presente legge:

- Parte ENTRATA: c.n.i. << Risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed altre risorse finanziarie dello Stato e della U.E.>>
- Parte SPESA : c.n.i. <<Spese vincolate all'attuazione della legge regionale n. ___ del ___ "Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego">>

4. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel Capitolo di entrata correlato.

Art. 12 Risorse finanziarie

IDEM

"

"

"

52



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

Norme transitorie

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'articolo 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia Impiego Puglia annesso all'Ente Regionale per il Lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Ente Regionale per il Lavoro, approvata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. E' consentito al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.

3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale, con la esplicita determinazione del consolidamento e della salvaguardia del patrimonio professionale delle risorse umane trasferite all'Ente Regionale per il Lavoro secondo le diverse specificità e tipologie dei rapporti di lavoro in essere.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

Norme transitorie

IDEM

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 13 (continua)

3. E' istituito presso la Regione, un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.

4. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al Lavoro, l'Assessore al Personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati, in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.

5. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei Decreti P.C.M. attuativi e della presente legge.

Art. 13 (continua)

IDEM

"

"



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

Art. 14 Poteri sostitutivi

1. In riferimento all'articolo 5, Capg.I, Titolo I, del Decreto legislativo n. 112/98, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed Enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro, assegna agli inadempienti un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, sentito il soggetto inadempiente nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza non si applica la procedura di cui al comma 1. e su proposta dell'Assessore al Lavoro, la Giunta Regionale può adottare il provvedimento di cui al comma 2.

Art. 14 Poteri sostitutivi

IDEM

"

"